

# TENDALINO PORTABICICLETTA PORTAMOTO

di Antonio Conti

82

## TENDALINO

Roma 14 maggio 2002

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

**Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici  
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre**

**Circolare prot. 1823/M360**

“Diversi Uffici provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell’art. 78 del Codice della Strada, per l’applicazione di tende parasole lateralmente agli autocaravan, ad una altezza da terra superiore a 2,00 m. In merito si osserva quanto segue.

L’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva quadro 98/14/CF del 6 febbraio 1998, recepita con Decreto Ministeriale del 4 agosto 1998.

Tale direttiva, all’appendice 1, dell’allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per gli autocaravan, la direttiva 74/483/CE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterne dei veicoli al di sopra di 2,00 m. di altezza.

In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad un’altezza superiore a 2,00 m., devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell’articolo 164 del Codice della Strada, so-

no responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo. Per quanto sopra, non ricorre l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.”

**Direttore Generale  
Dr. Giorgio Berruti**

### Il consiglio

*Premesso che l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi) e viste le responsabilità poste a carico del proprietario e del conducente, si consiglia di effettuare l'installazione da una officina specializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell'articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc.... nonché la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori.*

*Far indicare nella polizza assicurativa del veicolo la presenza del tendalino nonché i relativi massimali a copertura qualora lo sgancio o l'ingombro provochino danni a terzi.*

## PORTA- BICICLETTE

Roma 27 novembre 1998


**Ministero dei Trasporti  
e della Navigazione**

**Direzione Generale M.C.T.C.**

**IV Direzione Centrale - Div. 43**

**CIRCOLARE, prot. n. 2522/4332**

**D.C. IV n. B103,**



Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla Carta di Circolazione.

Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione.

Ricade sulla responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interasse, di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.